



LAZIO

VIA TIBURTINA 1072
00156 ROMA, IT

LAZIO.LND.IT

CR.LAZIO01@LND.IT
SEGRETERIA.PEC@LAZIO.LND.IT

+39 06 41603214 -233-257



Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N° 87 del 16/10/2026 Stagione Sportiva 2026-2027

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 5 agosto 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FEDERICA CAMPIONI, ILENJA MEHILLI, LIVIO ZACCAGNINI

4) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico del sig. Gianluca Vendittelli, all'epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD Gap a r.l., per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 35, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, del sig. Massimiliano Mariello, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società SSD GAP a.r.l., per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 36, comma 1 lett a), del Codice di Giustizia, nonché della società Gap SSD a r.l. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 12 del 06/08/2026

A seguito di segnalazione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Lazio, svolte le indagini, la Procura Federale riteneva che, al termine della gara valevole per il girone B del campionato di Calcio a 5 di serie C1 disputata il 14 febbraio 2026 tra la T.C. Parioli Football 42 e la GAP SSD a r.l., il sig. Gianluca Vendittelli, all'epoca dei fatti dirigente della società Gap SSD a r.l. con potere di firma, avesse colpito ripetutamente con pugni alla regione temporale, zigomale e mascellare, nonché al costato e sul collo, l'arbitro n. 1 dell'incontro appena citato provocandogli lesioni certificate dal Pronto Soccorso dell'Ospedale Umberto Primo di Roma con dieci giorni di prognosi.

Parimenti la Procura riteneva che il sig. Massimiliano Mariello, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società GAP SSD a.r.l., durante la suddetta gara, avesse rivolto dalla tribuna agli arbitri dell'incontro le seguenti testuali espressioni: "vi aspettiamo fuori", "vi ammazziamo", "se non correte vi spacchiamo la testa" e "come fischiate la partita vi conviene fare i 100m più veloci della vostra vita perché se vi prendo siete morti".

Per tali motivi, la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Gianluca Vendittelli per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 35, comma 5 C.G.S., il sig. Massimiliano Mariello della violazione degli artt. 4, comma 1, e 36, comma 1 lett a) C.G.S. nonché la

società Gap SSD a r.l. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 C.G.S..

Perveniva a questo Tribunale memoria difensiva dei deferiti nella quale si sosteneva l'incompletezza dell'istruttoria espletata e l'inattendibilità delle dichiarazioni dei sigg. Baric e Ciufolletti nonché l'incongruenza delle risultanze istruttorie in relazione alle dichiarazioni degli ufficiali di gara.

Si eccepiva poi la mancata identificazione certa del sig. Vendittelli come autore delle lesioni e si chiedeva un approfondimento istruttorio e con separata istanza, un rinvio si da permetterlo.

All'udienza del 5 agosto 2026 svolta in modalità a distanza era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Vignoli nonché l'avv. Davide Fazio per i deferiti.

Il Tribunale Federale, verificata la regolarità delle notifiche e l'integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto il sig. Gianluca Vendittelli fosse sanzionato con quattro anni di inibizione, il sig. Massimiliano Mariello con sei mesi di squalifica e la società Gap SSD a r.l. con euro 1.000,00 di ammenda.

I deferiti si riportavano alla memoria difensiva deducendo la carenza di istruttoria e sottolineando altresì come negli atti si parlasse di colluttazione e non di aggressione agli arbitri.

Chiedeva quindi il proscioglimento.

Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione risultano inequivocabilmente provati dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale.

A riguardo, risulta dalle dichiarazioni rese dagli Ufficiali di gara nonché dal dirigente della T.C. Parioli, sig. Del Nero che la persona che si univa al sig. Matteo Vendittelli (calciatore della Gap SSD ARL già sanzionato) nell'aggressione all'arbitro n. 1 era da identificarsi nel sig. Gianluca Vendittelli, dirigente della Gap SSD ARL e padre del suddetto calciatore.

Egli, insieme al figlio, al termine dell'incontro inseguiva l'arbitro e lo colpiva ripetutamente con pugni alla testa, al costato e al collo, colpi che procuravano lesioni al direttore di gara che venivano successivamente refertate da ospedale pubblico con prognosi di 10 giorni.

Le dichiarazioni delle persone che hanno assistito ai fatti risultano concordanti e assolutamente esaustive, non necessitando alcun approfondimento istruttorio.

Pertanto il fatto che le lesioni siano state cagionate dall'odierno deferito in concorso con il figlio, avendo entrambi contemporaneamente percosso l'arbitro n. 1, esime l'organo requirente dal dover dimostrare che la singola ferita sia stata cagionata dall'uno o dall'altro soggetto, in difetto di una chiara prova da parte dell'accusato che lo scagioni sul punto.

La fattispecie si inquadra, quindi, nella violazione di cui all'art. 35, commi 5 C.G.S. e, attesa la gravità del fatto e la violenza consumata, questo Tribunale ritiene di dover sanzionare il sig. Gianluca Vendittelli nella misura richiesta dalla Procura Federale.

Risulta parimente acclarata la condotta del sig. Massimiliano Mariello che, già squalificato, durante la partita minacciava reiteratamente il direttore di gara, come confermato dalle persone ascoltate dalla Procura Federale.

Per quanto attiene la quantificazione della sanzione, questo Giudice Federale ritiene sia congruo irrogare la squalifica al sig. Massimiliano Mariello sino al 15 novembre 2026.

La gravità delle minacce, il loro potenziale contributo ad aver esacerbato gli animi e comunque il fatto che esse siano stata pronunciate da soggetto in costanza di squalifica, infatti, giustificano un importante aggravamento rispetto alla pena edittale minima prevista per la fattispecie di cui all'art. 36 comma 1, lettera a), pari a quattro giornate di squalifica.

La richiesta dell'Organo requirente, invece, risulta eccessiva attesa l'assenza di qualsiasi contatto fisico tra il sig. Mariello e il direttore di gara.

Dalla responsabilità dei tesserati consegue la responsabilità diretta e oggettiva della società, da sanzionarsi nella misura invocata dalla Procura Federale, ritenuta congrua in considerazione della grave condotta tenuta dal dirigente della Gap SSD ARL con potere di firma.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Vendittelli Gianluca, n.4 anni di inibizione;
- Mariello Massimiliano, squalifica fino al 15/11/2026;
- Gap SSD ARL, euro 1.000,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma li, 16 ottobre 2026

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato